

(Allegato 1)

Rep. n.

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO INDETERMINATO**

Presso il Comune di Scandicci, tra:

- Il Comune di Scandicci (FI), CF: 00975370487 in persona del Segretario Generale, Dirigente del Servizio Risorse Umane dell'Ente, come da atto del Sindaco n. 301 e 302 del 22.10.2018 e n. 310 del 12.11.2018, di seguito anche "Amministrazione", da una parte

e

-Il Sig. LEONI LUIGI, C.F:, nata/o a il
..... residente a, di seguito anche
"dipendente", dall'altra parte

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. del si dispone l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Assistente Sociale Cat. D;
- Visto l'art.19 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 stabilisce che il rapporto di lavoro è costituito e regolato da un contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - PREMESSA

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO, DECORRENZA, CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE

Il Comune di Scandicci assume la/il Sig.ra/Sig. LEONI LUIGI, in premessa generalizzata/o, a decorrere dal 28.12.2018

Il rapporto di lavoro è costituito a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con inquadramento nella Categoria D e posizione economica D1 di cui all'art.3, comma 1, e allegato "A" del CCNL 31.3.1999, e con attribuzione del profilo professionale di Assistente sociale;

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e dell'art.52 del D.Lgs.165/2001 l'Amministrazione, con della deliberazione Giunta Comunale n. 275 del 17.07.2001 (e succ. modd. ed integr.) ha definito il sistema dei profili professionali e, in applicazione dell'art.1374 C.C., il dipendente assume, con la stipulazione del presente contratto, obbligazione a prestare l'attività lavorativa su tutte le mansioni ascritte ed ascrivibili alla categoria professionale di inquadramento.

Art.3 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è pari a **36** ore settimanali, ed è articolato in funzione dell'orario di apertura al pubblico e delle esigenze di servizio stabilite dal Dirigente del settore, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art.4 - SEDE DI SERVIZIO

La sede di prestazione dell'attività lavorativa è presso il territorio comunale di Scandicci, fatto salvo l'obbligo di prestazioni lavorative in sede diversa secondo la disciplina prevista da appositi istituti contrattuali del comparto ovvero altra sede sulla base di modelli organizzativi dei servizi comunali o di esercizio delle funzioni amministrative.

Art.5- TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è il seguente:

1. stipendio base annuo € 22.135,47;
2. indennità di comparto;
3. assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto;
4. tredicesima mensilità;
5. trattamento economico accessorio nella misura prevista dalla normativa vigente.

Eventuali prestazioni, richieste dal datore di lavoro, eccedenti l'orario di lavoro ordinario sono compensate, in conformità a quanto definito dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Spetta inoltre ogni emolumento, premio, indennità che in forza di contratto vigente o futuro, ovvero di Legge e di regolamenti, dovesse applicarsi al rapporto di lavoro così posto in essere.

Tutti gli emolumenti corrisposti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura fissata dalle disposizioni di Legge.

Il pagamento degli emolumenti fissi avviene con cadenza mensile. Le competenze accessorie possono essere liquidate anche con periodicità diverse.

Art.6 - ASSENZE DAL SERVIZIO

La definizione dei giorni spettanti a titolo di ferie, di giorni di riposo, nonché di permessi e assenze per malattia ed altre tipologie di assenza è regolata dal C.C.N.L. e dalle Leggi vigenti in materia.

Art.7 - OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO.

Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, convenuta nel precedente art. 2.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, da comunicarsi all'Amministrazione entro 2 giorni successivi alla data di decorrenza medesima, adeguatamente comprovato, il presente contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 2, del D.Lgs 165/2001, si risolverà di diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare le procedure di assunzione con altro personale individuato secondo la normativa vigente.

Art.8 - PERIODO DI PROVA

Ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. Funzioni Locali stipulato in data 21-05-2018, il periodo di prova è di mesi sei. Ai fini del compimento di tale periodo, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, né indennità sostitutiva del preavviso. L'eventuale recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Per ulteriori specificazioni si rimanda al richiamato C.C.N.L..

Art.9 - FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE

Il lavoratore è obbligato a seguire i corsi di formazione e di sviluppo professionale a spese dell'Amministrazione, finalizzati anche al conseguimento dei titoli o delle abilitazioni prescritte dall'ordinamento giuridico per l'assolvimento di prestazioni diverse rispetto a quelle di precedente assegnazione, richieste in ragione delle mutate esigenze organizzative, nonché nell'ambito dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Art.10 - DIRITTO ALLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 si informa che dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o pre-contrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. L'interessato, per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e seguenti del Reg. UE 679/2016, è invitato a visitare il sito [intranet](http://intranet.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy.html) accedendo alla sezione privacy: <http://intranet.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy.html>. Il titolare del Trattamento è il Comune di Scandicci.

Art.11 - INCOMPATIBILITA'

Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso al posto di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni. Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal D.Lgs. 165/2001.

Il dipendente prende atto altresì che eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato D.Lgs. 165/2001, necessitano di autorizzazione non potranno essere espletati senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Il dipendente è inoltre consapevole che le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei propri confronti l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.12 - NORME DI COMPORTAMENTO

L'Amministrazione all'atto della sottoscrizione del presente contratto, mette a disposizione del lavoratore, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, i documenti di seguito specificati, accessibili sia attraverso il sito istituzionale dell'ente alla sezione *Amministrazione Trasparente* che alla seguente sezione della rete intranet <http://intranet.comune.scandicci.fi.it/index.php/personale.html>

- Codici di comportamento;
- Codici Disciplinari;
- Informativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
- Informative e circolari su regole di comportamento in caso di assenza per malattia.

Art.13 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e i termini di preavviso sono fissati dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto o la perdita dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Art.14 - RINVIO A NORME GENERALI

Tutti gli elementi e gli istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all'estinzione sono regolati dalle disposizioni pattizie dei contratti collettivi nel tempo vigenti e, per quanto non contrattualmente regolato, dalle norme del Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I) e dalle Leggi sul rapporto di lavoro subordinato.

Con la firma per accettazione del presente contratto, il lavoratore dichiara espressamente di conoscere ed accettare tutte le norme di Legge vigenti e le disposizioni contrattuali in materia di disciplina del rapporto di lavoro presso Enti Locali, alle quali si fa rinvio.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella – Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente contratto è fatto e sottoscritto in duplice originale di cui una viene consegnata al dipendente e l'altra tenuta agli atti del Comune.

Letto e sottoscritto

Data.....

L'AMMINISTRAZIONE

IL DIPENDENTE
